

CRO:EX AMBASCIATORE USA IN ITALIA GARDNER CONDANNATO
A MILANO

2009-01-17
17:13

EX AMBASCIATORE USA IN ITALIA GARDNER CONDANNATO A MILANO

ROMA

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - L'ex ambasciatore in Italia degli Stati Uniti Richard N. Gardner, a Roma dal 1977 al 1981, è stato condannato dal giudice del Tribunale civile di Milano Paola Gandolfi a versare 75 mila euro ad Achille Albonetti, che ha svolto ruoli di rilievo in molteplici organizzazioni nazionali ed internazionali, a titolo di risarcimento danni e riparazione pecuniaria per diffamazione.

Nella sentenza - pubblicata alcune settimane fa e della quale si è avuta notizia oggi - è stato riconosciuto il carattere gravemente diffamatorio di alcuni brani del libro 'Mission: Italy', di Gardner, pubblicato da Mondadori (pure condannata a risarcire in solido parte della somma).

La causa ha riproposto avvenimenti riconducibili al contesto internazionale 1975-1980, nel quale era stato definito, tra l'altro, un piano di collaborazione scientifica ed economica, in diversi campi, compreso quello nucleare, tra Italia ed Iraq. In particolare tra il 1976 ed il 1979, quando Albonetti era Direttore per gli affari internazionali e gli studi economici del Cnen (Comitato Nazionale per l'energia nucleare) erano stati stipulati, sotto l'egida dei ministeri competenti, vari accordi di collaborazione per l'utilizzo di energia nucleare a fini pacifici. Richard Gardner, che in quel periodo era ambasciatore Usa a Roma, nel suo libro di memorie, aveva dato della vicenda una rappresentazione giudicata offensiva del ruolo svolto da Albonetti, indicato a torto - ha stabilito il giudice - dall'ex ambasciatore come persona che si avvaleva della carica ricoperta per svolgere attività e prendere iniziative senza informare ed ottenere le prescritte autorizzazioni dagli organi decisionali del Cnen e dal governo italiano.

Il giudice ha anche ordinato che in eventuali nuove edizioni del libro siano espunti i riferimenti lesivi della reputazione di Albonetti. (ANSA).

QA/
S04 S41 S91 QBXH

13183 2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

I SEZIONE CIVILE

Giudice dott. Paola Gandolfi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

[Faint stamp]

Sent. N. 13183
OP

Ref. N. 10560
OP

TRIBUNALE DI MILANO
16 DIC. 2008
MILANO, IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
16 DIC. 2008
RICHIESTA IN
MATERIA CIVILE
CON DOMANDA URGENTE
APPLICARE MARCHE PER DIRITTO
Euro *3710*

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato *46883/05*

tra

ALBONETTI Achille, con gli avv. Giancarlo Pezzano di Roma e Emanuela

Viganò

contro

GARDNER Richard N. e ARNOLDO MONDADORI EDITORE s.p.a., con gli

avv. Ester Silvestri e Giovanni Polvani

AVV. Polvani
TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
11 DIC. 2008
RICHIESTA IN
MATERIA CIVILE
CON DOMANDA URGENTE
APPLICARE MARCHE PER DIRITTO
Euro *3710*

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Interno
di Roma
13,10
TREVIGI
01/12/2008 08:27:39
6702224136435
8108157711529
0 1 08 15777 152 9



CONCLUSIONI DELL'ATTORE

“Voglia il Tribunale adito, tenute presenti tutte le argomentazioni dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183 c.p.c. 6 dicembre 2006, così provvedere:

a - dichiarare tenuti i convenuti in solido tra loro e, in subordine, in via alternativa per quote pertinenti, a risarcire ad Achille Albonetti tutti i danni da lui patiti e *patiendi*, in conseguenza del fatto illecito della stampa e della divulgazione del libro “*Mission: Italy*”, meglio descritto in narrativa, danni di carattere patrimoniale, non patrimoniale, esistenziale e alla vita di relazione;

b - conseguentemente condannare i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 200.000,00 (duecentomila/00) o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per danno patrimoniale, non patrimoniale, morale ed esistenziale;

c - condannare i convenuti in solido o, in subordine, in via alternativa per quote pertinenti, a pagare la somma di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) a titolo di riparazione pecuniaria, a norma dell'art. 12 della l. 8 febbraio 1948 n. 47 come novellata;

d - ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione (anche mediante vendita al macero) a cura e spese dei convenuti del libro, del materiale e dei mezzi tecnici serviti alla stampa;



e – inibire la successiva ristampa del libro, se non previa espunzione di tutte le espressioni e notizie riferentesi all'attore, e giudicate illecite come in parte motiva;

f – disporre l'inserzione, a cura e spese dei convenuti, entro il fissando termine, del dispositivo della sentenza nei quotidiani italiani "La Repubblica" ed il "Corriere della sera", nel quotidiano francese "Le Monde" ed in quello americano "International Herald Tribune";

g – condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa"

In via del tutto subordinata, in sede istruttoria, rimettere la causa sul ruolo per il raccoglimento della prova per testi articolata nella memoria ex art. 184 c.p.c. 17 aprile 2007, con i testi ivi indicati, nonché per il raccoglimento delle informazioni ex art. 213 c.p.c. e l'emissione degli ordini di esibizione indicati a pag. 58 della citazione (penultimo e ultimo capoverso).

11

conclusioni

per Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.:

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,

- preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità della domanda di ritiro dell'opera dal commercio e dalla distribuzione avanzata dall'attore in via cautelare;
- in ogni caso, respingere la domanda di ritiro dell'opera dal commercio e dalla distribuzione avanzata dall'attore in via cautelare, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- nel merito, respingere tutte le domande attoree, assolvendo nel miglior modo da ogni e qualsiasi pretesa avversaria la convenuta Arnoldo Mondadori Editore S.p.A..

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.



11

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24/6/05 Achille Albonetti chiamava in giudizio Richard M. Gardner e la Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. per sentirli condannare al risarcimento dei danni causati dalla divulgazione del volume "Mission: Italy", pubblicato nel 2004, gravemente lesivo della reputazione dell'attore.

La difesa attorea, premesso il ruolo di assoluto rilievo svolto da Albonetti in molteplici organizzazioni nazionali ed internazionali, ricostruiva il contesto internazionale tra il 1975 ed il 1980 nel quale si era collocato un piano di collaborazione scientifica ed economica italo-irachena, in tutti i campi, compreso quello nucleare. In particolare, tra il '76 ed il '79, quando Albonetti era Direttore per gli Affari Internazionali e gli Studi Economici del CNEN (Comitato nazionale per l'Energia Nucleare) erano stati stipulati, sotto l'egida dei Ministeri competenti, vari accordi di collaborazione per l'utilizzo di energia nucleare a fini pacifici. Richard Gardner, che in quel periodo era ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, nel libro di memorie di cui si controverte, aveva dato della vicenda una rappresentazione gravemente offensiva del ruolo svolto nella stessa da Albonetti, indicato come un soggetto che si avvaleva della carica ricoperta per svolgere attività e prendere iniziative senza informare ed ottenere le prescritte autorizzazioni dagli organi decisionali del CNEN e dalle Autorità governative.

Si costituivano i convenuti, rilevando come nel contesto di un'opera di 450 pagine l'attore venisse nominato solo in due brevi passaggi ed eccependo il diritto di cronaca e

critica, essendosi l' autore limitato ad esprimere proprie perplessità sull' intera vicenda.

All' udienza del 8/11/06 compariva l' attore personalmente e la casa editrice per procura, quindi venivano concessi termini per replica ed integrazioni istruttorie ed infine, all' udienza del 18/6/08 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, come in ogni ipotesi di dedotta diffamazione, va ricordato che ciascun soggetto - secondo le previsioni della L. 47/48 - ha il diritto di diffondere tramite la stampa notizie e commenti, così come garantito dalla disposizione di cui all'art. 21 Cost.

Il diritto riconosciuto dall'ordinamento costituisce ed integra una causa di giustificazione che scrimina il comportamento del dichiarante in quanto sussista l'oggettivo interesse che i fatti narrati rivestono per l'opinione pubblica (principio della pertinenza), la correttezza con cui essi vengono esposti (principio della continenza) e la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (principio della verità) (in tal senso v. Cass. 6877/00; 5947/97; 4871/95), con la precisazione che - rispetto al principio della verità oggettiva - può ritenersi sufficiente anche la sola verità putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (Cass. pen. 2518/99; Cass. pen. 11578/97).

Se ciò vale in relazione all'esercizio del diritto di cronaca, particolari considerazioni debbono peraltro esprimersi in riferimento alla capacità scriminante dell'esercizio di critica anch'esso tutelato dall'art. 21 Cost.

Non vi è dubbio, infatti, che il richiamo all'esercizio del diritto di critica implichi di per se stesso l'esame e la valutazione non già dell'esposizione di fatti a fini informativi - rispetto ai quali assumono rilievo i citati criteri dell'interesse pubblico o sociale della notizia, della verità oggettiva o putativa dei fatti riportati e della continenza formale dell'esposizione - quanto piuttosto una interpretazione di fatti e comportamenti necessariamente frutto di una visione soggettiva, difficilmente riconducibile al criterio della necessità della verità del fatto in quanto l'esercizio del diritto di critica - nel suo aspetto puro, cioè disgiunto da ogni finalità informativa - comporta una valutazione da parte del lettore e dell'interprete che può esprimersi in termini di condivisibilità o meno delle tesi affermate, non già sotto il profilo della verità delle medesime.

Tuttavia, anche l'espressione di un'opinione critica in merito a determinati fatti, per essere effettivamente tale, non può prescindere dal riferimento ai medesimi quali effettivamente accaduti e storicamente reali, altrimenti del tutto infondato sarebbe il richiamo alla capacità scriminante dell'art. 21 Cost.

In concreto, a pag. 289 del testo, Gardner, narrando di una visita in Italia nel maggio '79 dell'allora Segretario di Stato USA Cyrus Vance, afferma che questi colse l'occasione per esprimere preoccupazioni *"per il progetto italiano di fornire all'Iraq un laboratorio di radiochimica, che avrebbe potuto essere impiegato nei programmi*

per lo sviluppo di armi nucleari". Secondo l' autore "a quanto pare, nè Andreotti nè i funzionari del ministero degli Esteri erano a conoscenza di questo progetto, che era stato avviato evidentemente a loro insaputa da Achille Albonetti, il capo dipartimento per le relazioni internazionali del Comitato nazionale per l' energia nucleare (CNEN)".

L' ambasciatore Gardner attribuisce così inequivocamente ad Albonetti una condotta di avvio della collaborazione con l' Iraq, in assoluta autonomia e senza preventivamente informare e chiedere l' autorizzazione delle autorità competenti, che sarebbe culminata addirittura nell' impegnare lo CNEN alla vendita del predetto laboratorio di radiochimica.

Infatti a pagina 335 Gardner ritorna sulla vicenda aggiungendo "avevo saputo dal mio amico Umberto Colombo, recentemente nominato presidente del Comitato nazionale per l' energia nucleare (CNEN), che uno dei suoi direttori, Achille Albonetti, vedeva nell' Iraq notevoli opportunità commerciali ed aveva impegnato il CNEN a vendere a quel paese un laboratorio di radiochimica con l' attrezzatura per il riprocessamento del plutonio, che però avrebbe potuto essere utilizzato anche per la realizzazione di ordigni nucleari".

La difesa dei convenuti sottolinea come in più sedi si sia rilevato l' interesse scientifico ed anche di politica internazionale mostrato da Albonetti sul progetto di collaborazione con l' Iraq e la insofferenza espressa dall' attore per le ingerenze americane in proposito (cfr. C. Gatti "Il quindo scenario" doc. 8 att.).

Tuttavia, anche la dimostrazione che l'intero piano di collaborazione bilaterale per l'utilizzo di energia nucleare fosse una "creatura" di Albonetti, che si era fortemente fatto carico del suo successo, di per sè non invererebbe l'affermazione che l'intera operazione sarebbe stata fatta dall'odierno attore "all'insaputa" del Presidente del Consiglio e del Ministero degli affari Esteri e perfino degli organi deliberanti dello CNEN.

Spettava quindi ai convenuti dimostrare la veridicità di tale ultima asserzione, indicando le fonti della notizia e le indagini compiute per risconrarla, trattandosi di un addebito di evidente gravità, che indicava in Albonetti un funzionario infedele e dedito ad operazioni di dubbia legalità.

Tale prova non è stata in alcun modo offerta ed anzi, dalla documentazione prodotta dall'attore emerge uno scenario, di pubblico dominio, di segno assolutamente differente.

Innanzitutto risulta che nel settembre '76 Albonetti ha inviato al presidente dello CNEN varie informative, tra cui una sintesi sullo stato della collaborazione con l'Iraq (doc. 4 a att.). Lo stesso attore ed il Presidente (all'epoca Ezio Clementel) hanno poi mantenuto un rapporto di costante informazione con il Ministero dell'Industria e quello degli Affari Esteri (doc. 4 d, 4 f, 4 h att.) ricevendo articolate risposte ed espliciti nulla-osta (doc. 4 e, 4 i, 4 l, att.).

Dalla rassegna stampa (doc. 5 att.) emerge poi che la vicenda, fin dal 1976, aveva assunto pubblica rilevanza, anche e specificatamente in relazione alla collaborazione nel settore delle energie nucleari (si vedano gli articoli de Il Sole 24 Ore e de Il

Fiorino del 19/1/76, che riferiscono della visita di Clementel a Bagdad). In data 2/4/77 lo stesso Ministro dell' Industria Donat Cattin aveva annunciato, in una conferenza stampa -all' esito della visita in Italia di un ministro iracheno, che si era incontrato pure con Andreotti- che sarebbero stati stipulati nel paese mediorientale molteplici contratti, anche relativi alla costruzione di una centrale nucleare, che avrebbero trovato formalizzazione durante l' imminente visita in Iraq del Presidente del Consiglio.

Ne risulta del tutto sconfessata l' affermazione secondo cui nel maggio del '79 (quando Gardner colloca la visita di Vance che esprime le sue doglianze) Andreotti e i funzionari del Ministero degli Affari Esteri fossero all' oscuro delle trattative in corso per la fornitura di laboratori di radiochimica.

Lo stesso Colombo, che secondo Gardner avrebbe indicato in Albonetti l' unico responsabile delle obbligazioni assunte dallo CNEN (che peraltro non era certo il fornitore del laboratorio), lungi da assumere iniziative contro il funzionario infedele, in una intervista del settembre 1980 difende calorosamente la bontà del ruolo svolto dall' ente da lui presieduto e la necessità di dare corso agli impegni assunti (doc. 5 cit.).

Anche se appaiono comprensibili le perplessità statunitensi in ordine alla fornitura all' Iraq di tecnologia potenzialmente convertibile ad usi bellici, che permeano la narrativa della vicenda, lo scritto di Gardner appare improntato ad una superficialità nella selezione delle notizie ed assenza di controllo sulla loro veridicità che non può trovare scusanti neppure nel carattere "diaristico" del libro. Al contrario, proprio l'

affermazione di avere vissuto in prima persona gli eventi narrati e di avere avuto le notizie da fonti più che attendibili (il Presidente del CNEN, e persino ministri) consolida nel lettore il convincimento della assoluta veridicità delle informazioni fornite.

Nel complesso, i pur brevi passi che riguardano Albonetti nello scritto di Gardner offrono effettivamente al lettore una rappresentazione dell'attore quale funzionario intrigante, reticente e assolutamente disinvolto, irrispettoso delle regole interne di governo dell'ente (tanto da sottoscrivere impegni all'insaputa degli organi istituzionali del CNEN) e di quelle di controllo amministrativo e politico, come tale infedele alle delicate ed elevate funzioni attribuitegli nel pubblico interesse, per di più in una vicenda delicata quale quella della fornitura di tecnologia nucleare ad un paese "sotto osservazione", che, come detto, non trova alcun riscontro obiettivo.

All'accertamento incidentale dell'ingiustificata lesione ex art. 595 c.p. dell'onore e reputazione, morale e professionale, dell'attore consegue la responsabilità risarcitoria dell'autore e della casa editrice ex art. 11 L. 47/48.

In ordine alla quantificazione dei danni, va rilevato che l'attore non si è offerto di provare di avere subito concreti pregiudizi patrimoniali in conseguenza dell'evento di cui si discute, peraltro scarsamente plausibili.

Non può peraltro sfuggire come le diminuzioni patrimoniali non esauriscano il danno complessivo che può essere causato da una pubblicazione così ingiustificatamente lesiva della sfera personalissima dell'attore e della sua reputazione sociale e professionale.

Come è noto, la giurisprudenza della SC (v. Cass. 8828/03; 8827/03), confortata dall'avallo della Corte Costituzionale (cfr. sent. 233/03), ha affermato che deve ritenersi "acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di danno non patrimoniale, inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più di solo danno morale soggettivo".

Tra i diritti che rientrano nei fondamentali attributi della persona umana, la cui riparazione mediante indennizzo costituisce la forma minima di tutela (non assoggettabile a specifici limiti in relazione alla qualificazione o meno della condotta offensiva come reato) vanno annoverati quelli al decoro, al prestigio, alla dignità.

Più recentemente (Cass. 12929/2007) il S.C. ha chiarito che *"va rifiutata la logica della identificazione del danno (non patrimoniale) nella stessa lesione"* del bene costituzionalmente tutelato e che *"va condivisa invece l'idea che anche in questo caso il danno si debba identificare sempre in un danno-conseguenza, cioè in accadimento ricollegatesi alla lesione della situazione protetta sulla base di un nesso di causalità."* (cfr. anche Corte Cost. 372/1994). Tuttavia la Corte ha aggiunto come, soprattutto quando il soggetto leso sia persona fisica, *"tale danno-conseguenza debba nella concretezza del caso presumersi di norma esistente, sulla base di una massima di esperienza"*.

Ora, pare al giudice che nel caso concreto, la gravità dell'addebito di infedeltà istituzionale mosso ad Albonetti riferendo della visita di Vance e reiterato cinquanta pagine dopo, coonestandolo con la pretesa dichiarazione del presidente CNEN che era succeduto a Clementel, ha determinato una lesione della personalità morale e

professionale dell' attore le cui conseguenze vanno commisurate alla grande considerazione di cui questi gode in capo nazionale ed internazionale. Dalle produzioni documentali risulta infatti che Albonetti non solo ha rivestito importanti compiti di funzionario ad altissimi livelli e poi di consulente in Enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale, ma ha anche scritto numerosi saggi, ha collaborato -ed anche diretto- prestigiose riviste (sulle quali scrivono giornalisti specialisti e pure capi di Stato e di Governo), è membro del consiglio direttivo della Fondazioni De Gasperi e Sturzo. Ed è presumibilmente proprio in tali ambienti che un libro di "memorialistica" sugli anni italiani scritto da un ambasciatore USA assai presente sulla nostra scena nazionale ha trovato molteplici lettori, cui non è sfuggito l' ingiustificato addebito ad Albonetti (l' attore ha chiesto in proposito di sentire come testi altissime personalità politiche italiane, prova che deve anche in questa sede ritenersi superflua).

Di tale sofferenza psicologica e lesione del valore della persona, garantito dall' art. 2 Cost., deve necessariamente darsi una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., che al Tribunale -considerati da un lato l' estrema gravità dell' addebito, la "credibilità" della fonte da cui proviene, la diffusione della pubblicazione, dall' altro la solidità della fama positiva di Albonetti proprio negli ambienti di cui si è detto- pare di poter individuare in euro 60.000,00, in moneta attuale e comprensivi di interessi ad oggi (e su cui decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo).

Può inoltre essere accolta la domanda di condanna alla riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/48, quantificata in euro 15.000,00. Trattandosi di sanzione civile che consegue al reato di diffamazione a mezzo stampa, rafforzativa della sanzione penale, risulta applicabile al solo autore del reato, cioè a Gardner (cfr. Cass. 14485/00).

Invero, la sanzione pecuniaria prevista dall' art. 12 L. 47/48 -aggiuntiva e non sostitutiva del risarcimento del danno- presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicchè non può essere comminata alla società editrice (Cass. 17395/07).

L' attore chiede poi ordinarsi il ritiro dal commercio e la distruzione del libro, del materiale e dei mezzi tecnici serviti per la stampa. Pur non potendo in astratto ritenersi inammissibile un pronuncia siffatta, in sede di decisione di merito, in concreto pare che il tempo trascorso dalla pubblicazione (2004), la limitata diffusione dell' opera e l' assenza di ristampe, renderebbero un ordine siffatto del tutto inutile al fine di impedire ulteriori lesioni della personalità dell' attore.

Può invece accogliersi la diversa pretesa, ordinando che nelle eventuali successive ristampe siano espunti i riferimenti all' attore come sopra ritenuti lesivi.

Può altresì essere accolta la domanda di rientegrazione in forma specifica ex art. 120 c.p.c. e deve essere ordinata la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza su Il Corriere della Sera e La Repubblica, a spese e cura dei convenuti.

Le spese seguono la soccombenza e quindi i convenuti debbono essere condannati a rifondere all' attore le spese di lite, nella misura qui liquidata di euro 14.000,00, di

cui euro 4.000,00 per diritti ed euro 10.000,00 per onorari, oltre IVA CPA e 12,5% spese generali.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

- A) ritiene il carattere diffamatorio ai danni di Achille Albonetti dei brani del libro di Richard N. Gardner "Mission: Italy" a pag. 289 e 336;
- B) condanna Richard N. Gardner, in solido con la s.p.a. Arnoldo Mondadori Editore a pagare ad Achille Albonetti euro 60.000,00, in moneta attuale e comprensivi di interessi ad oggi e su cui decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- C) condanna Richard N. Gardner a pagare ad euro 15.000,00 a titolo di sanzione ex art. 12 L. 47/48, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- D) ordina che nelle eventuali successive edizioni siano espunti i riferimenti all'attore ritenuti lesivi;
- E) ordina ex art. 120 c.p.c. la pubblicazione della presente sentenza su Il Corriere della Sera e La Repubblica, a spese e cura dei convenuti;
- F) condanna i convenuti, a rifondere all'attore le spese di lite, nella misura sopra liquidata di euro 14.000,00, oltre IVA, CPA e 12,5% spese generali.

Così deciso in Milano il 6/11/08

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE CIVILE
PRIMA

* 10 NOV. 2008 *

CANCELLIERE CI
Anedda

il giudice